

Decreto N. 22
del 11/10/2021

Prot. N 27381
del 11/10/2021



Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ADOZIONE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL RIENTRO IN PRESENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE, IN SEGUITO ALL'ADOZIONE DEL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2021 E DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELL'OBBLIGO DI POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 AI SENSI DELL'ART. 9-QUINQUIES DEL D.L. N. 52/2021, E S.M.I..

IL SINDACO

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il d.l. 23 luglio 2021, n. 105, e, in particolare, l'art. 1, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 87, comma 1, secondo periodo, che prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la P.A., il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle PP.AA. di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 263, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che: *“Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,*

organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente”;

Visto il citato art. 263 e, in particolare, il terzo periodo del comma 1 il quale prevede che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la P.A., possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi;

Considerato, altresì, che occorre sostenere cittadini ed imprese nelle attività connesse allo sviluppo delle attività produttive e all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) e che, a tale scopo, è necessario che ciascuna amministrazione pubblica operi al massimo delle proprie capacità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2021, adottato ai sensi dell'art. 87, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale, in considerazione della necessità di superare l'utilizzo del lavoro agile quale strumento di contrasto al fenomeno epidemiologico, è stato disposto che: “A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza”, assicurando “il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 impartite dalle competenti autorità”;

Visto l'art. 6, comma 2, lettera b), del d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, 113, che stabilisce che il Piano integrato di attività e organizzazione (c.d. “P.I.A.O.”) delle amministrazioni pubbliche deve prevedere, tra l'altro, anche la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il lavoro agile;

Che, in applicazione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con successivo decreto del Ministro per la P.A., in corso di pubblicazione sulla G.U., sono state adottate le modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle PP.AA., il cui art. 1 recita testualmente quanto segue:

Articolo 1

(Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2021, al fine di realizzare il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano le seguenti misure organizzative per il rientro in presenza del personale dipendente. Per rientro in presenza si intende lo svolgimento della prestazione lavorativa nella sede di servizio.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni:

a) organizzano le attività dei propri uffici prevenendo il rientro in presenza di tutto il personale entro i quindici giorni successivi alla data di cui al comma 1, assicurando, da subito, la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti alla erogazione di servizi all'utenza (back office), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell'utenza;

b) allo scopo di evitare che il personale che accede alla sede di servizio si concentri nella stessa fascia oraria, individua, anche in relazione alla situazione del proprio ambito territoriale e tenuto conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.

3. Nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della

contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, 113, nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), e tenuto che a decorrere dalla data di cui al comma 1 il lavoro agile non è più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, l'accesso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, potrà essere autorizzato nel rispetto delle seguenti condizionalità:

- a) lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi resi all'amministrazione a favore degli utenti;*
- b) l'amministrazione deve garantire un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza;*
- c) l'amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;*
- d) l'amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;*
- e) l'amministrazione, inoltre, mette in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;*
- f) l'accordo individuale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, deve definire, almeno:*

- 1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;*
- 2) le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità;*
- 3) le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile;*
- g) le amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;*
- h) le amministrazioni prevedono, ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.*

4. Ogni singola amministrazione provvede alla attuazione delle misure previste nel presente decreto attraverso i dirigenti di livello non generale, responsabili di un ufficio o servizio comunque denominato e, ove non presenti, attraverso la figura dirigenziale generale sovraordinata. Negli enti in cui non siano presenti figure dirigenziali, il riferimento è da intendersi a una figura apicale individuata in coerenza con i relativi ordinamenti.

5. Le misure del presente provvedimento si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 87, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

6. Ai fini dell'omogenea attuazione delle misure previste dal presente decreto, il Ministro per la pubblica amministrazione adotta specifiche linee guida che, per le misure previste dal comma 3, lettere e) e h), sono oggetto di previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Visto il d.l. 21 settembre 2021, n. 127, recante “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening*” ed, in particolare, l'art. 1 che, nell'inserire nel corpo del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'art. 9-*quinquies*, estende l'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 anche ai lavoratori del settore pubblico;

Che, in particolare, è previsto che:

- “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...] è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9,

comma 2”;

- Il nuovo obbligo di *“possedere ed esibire su richiesta”* la detta certificazione verde (c.d. *“green pass”*) si applica a tutti i dipendenti dell'Ente, al personale delle imprese appaltatrici ed *“a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato”* presso l'Ente ed è esteso altresì *“ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice”*, con la sola esclusione dei *“soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute”*;

Che l'art. 9-*quinquies*, comma 5, sopra citato, prevede che: *“I datori di lavoro [...] definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2”*;

Ritenuto, pertanto, di dover definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, e s.m.i.;

Ritenuto di adottare formalmente le modalità operative specificate nell'atto allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale, al fine di rendere omogeneo il sistema dei controlli all'interno degli uffici del Comune di Palmi, ferme restando in ogni caso le competenze dei singoli Responsabili di P.O. e degli altri soggetti a vario titolo incaricati che, in qualità di datori di lavoro dei dipendenti rispettivamente assegnati alle proprie UU.OO. di competenza, potranno, con propri atti, integrare e/o specificare le citate modalità operative, nonché disciplinare gli aspetti di dettaglio delle verifiche;

Considerato che tale estensione della certificazione verde COVID-19 anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate dalle PP.AA.;

Viste le linee-guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale, adottate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in corso di pubblicazione sulla G.U.;

Visto anche l'art. 3 del d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, il quale inserisce nel corpo del più volte citato d.l. 22 aprile 2021, n. 52, e s.m.i., l'art. 9-*octies*, il quale prevede che: *“In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-*quinquies* e al comma 6 dell'articolo 9-*septies* con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative”*;

Tutto ciò premesso e considerato;

Viste:

- le *“Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”* (nel cui ambito sono previste indicazioni specifiche per gli *“Uffici aperti al pubblico”* delle PP.AA.), come aggiornate nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020 (allegato 9 al D.P.C.M. 3 novembre 2020);
- le *“Misure igienico-sanitarie”* (allegato 19 al D.P.C.M. 4 novembre 2020);

Visti e richiamati altresì:

- il decreto sindacale n. 7 del 16.03.2020 (prot. n° 6434 del 16.03.2020), con il quale, in applicazione

delle disposizioni emergenziali nel tempo vigenti, venivano individuate le attività indifferibili da rendere in presenza e adottate ulteriori disposizioni organizzative per garantire la funzionalità degli uffici comunali;

- il decreto sindacale n. 12 del 21.05.2020 (prot. n° 11802 del 21.05.2020), con il quale, alla luce delle prime disposizioni normative volte alla ripresa delle attività, veniva riformulato l'elenco delle attività indifferibili e che richiedevano necessariamente la presenza del personale, assicurando - al contempo - il rispetto delle misure igienico-sanitarie raccomandate dalle competenti Autorità sanitarie;
- il decreto sindacale n. 20 del 30.06.2020 (prot. n° 15142 del 30.06.2020), con il quale, in applicazione delle disposizioni normative ivi richiamate, venivano adottate specifiche disposizioni organizzative al fine di garantire la ripresa della piena funzionalità degli uffici comunali;
- il decreto sindacale n. 22 del 22.10.2020 (prot. n° 25459 del 22.10.2020), con il quale venivano rimodulate le disposizioni organizzative di cui al citato D.S. n. 20/2020;
- il decreto sindacale n. 23 del 06.11.2020 (prot. n° 27650 del 06.11.2020), con il quale venivano adottate ulteriori disposizioni organizzative in seguito all'adozione del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'Ordinanza del Ministro della Salute 4 novembre 2020;
- gli accordi di lavoro agile in emergenza che il Comune di Palmi ha sottoscritto con larga parte del proprio personale dipendente in virtù degli artt. 11, 12 e 13 del regolamento comunale approvato con deliberazione della G.C. 16 marzo 2020, n° 110, accordi più volte prorogati e rimodulati, nonché le ulteriori disposizioni organizzative adottate e/o poste in essere, con autonomi provvedimenti, dal Segretario Generale e dai Responsabili di Area, ciascuno per quanto di propria competenza;

Evidenziata pertanto la necessità, in applicazione delle sopra citate disposizioni normative e dell'evolversi della situazione emergenziale in atto, di superare quanto disposto con i precedenti decreti sindacali sopra richiamati, i quali, pertanto, sono da intendersi integralmente sostituiti dal presente decreto;

Tenuto conto degli esiti del confronto registratosi nell'ambito del Comitato di direzione in data 08.10.2021, giusta verbale n° 4 in pari data;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, con particolare riguardo all'art. 50;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.;

Richiamato il C.C.N.L. del comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DISPONE

CHE, a decorrere dal 15 ottobre 2021, fino a nuova e diversa disposizione, anche in ragione della gestione dell'emergenza da COVID-19, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2021, **la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa presso il Comune di Palmi è quella svolta in presenza.**

CHE il rientro in presenza del personale dipendente dovrà avvenire:

- **nel rispetto delle misure organizzative di cui all'art. 1 del decreto del Ministro per la P.A.**, in corso di pubblicazione sulla G.U., di cui in premessa;
- **assicurando il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 impartite dalle competenti Autorità**, con particolare riguardo alle misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 19 al D.P.C.M. 3 novembre 2020 e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, limitando per quanto possibile gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;
- rispettando l'obbligo di avere sempre con sé e di indossare la mascherina protettiva durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, a prescindere dalla distanza da altre persone, ad eccezione del tempo in cui l'attività sia svolta in isolamento continuativo in uffici singoli (restano esclusi da tale obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che - per interagire con i predetti soggetti - versino nella stessa situazione di incompatibilità); tale obbligo si estende ai fornitori e ai terzi che accedono ai locali comunali, nonché ad eventuali ospiti in caso di riunioni in presenza.

CHE, in particolare, a decorrere dalla predetta data del 15 ottobre 2021 e nelle more della definizione di una nuova e diversa disciplina da parte della contrattazione collettiva e dell'adottando Piano integrato di attività e organizzazione (c.d. "P.I.A.O."), il **ricorso a prestazioni di lavoro agile** potrà essere autorizzato nel rispetto delle condizionalità elencate dall'art. 1, comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h), del citato **decreto del Ministro per la P.A.**, in corso di pubblicazione sulla G.U., di cui in premessa, nonché delle vigenti disposizioni regolamentari di cui alla deliberazione della G.C. 16 marzo 2020, n° 110.

CHE, INOLTRE si conferma che l'accesso dei cittadini all'interno degli uffici comunali è consentito singolarmente (uno per ogni singolo ufficio), previa accettazione e registrazione allo sportello di *front office* dedicato, misurazione della temperatura corporea (sarà inibito l'accesso agli uffici in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°), indossando la mascherina protettiva e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale prevista e le altre misure di sicurezza impartite dalle competenti Autorità sanitarie.

Il **servizio di portineria e di accesso agli uffici comunali di Palazzo San Nicola** seguirà il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00. Il personale addetto alla portineria del Palazzo municipale, così come il corrispondente personale addetto all'accettazione presso gli uffici demografici e il Comando di Polizia locale, è incaricato dell'osservanza delle predette disposizioni.

Il **servizio di protocollo** verrà assicurato durante il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00.

DISPONE INOLTRE

DI ADOTTARE le **modalità operative per l'organizzazione delle verifiche dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 presso il Comune di Palmi**, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, del d.l. 22

aprile 2021, n. 52, e s.m.i., contenute nell'atto allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che il presente decreto sindacale sostituisce integralmente i precedenti decreti adottati sul medesimo argomento.

DI DARE MANDATO al Segretario Generale e ai Responsabili di PP.OO., ciascuno per quanto di competenza, per l'attuazione di quanto disposto col presente decreto.

DI STABILIRE che il presente decreto potrà essere modificato, integrato o revocato, in tutto o in parte, in caso di ulteriori provvedimenti da parte del Governo nazionale o regionale, anche in relazione all'evoluzione della situazione emergenziale in corso. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

Copia del presente decreto sindacale è pubblicata nell'Albo Pretorio *on line* e trasmessa per via telematica alla Prefettura - U.T.G. di Reggio Calabria, alla Protezione Civile, nonché alle OO.SS. ed alle RR.SS.UU..

Copia del medesimo decreto è altresì inviato, per via telematica, al Segretario Generale, ai Responsabili di PP.OO. e al Responsabile del Servizio “Gestione risorse umane”, per il seguito di rispettiva competenza.

IL SINDACO
(*Avv. Giuseppe Ramuccio*)